

CCCLXXVIII SEDUTA**VENERDÌ 27 MARZO 1953****Presidenza del Vicepresidente ASQUER**

La seduta è aperta alle ore 18 e 20.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione sulla relazione della quinta e sesta Commissione sulla situazione del bacino carbonifero del Sulcis

CARTA, *Assessore tecnico all'industria e commercio*, pur riconoscendo che l'ordine del giorno della Commissione tocca soltanto alcuni punti del problema, quelli più urgenti e sui quali si è avuta unanimità di consensi, dichiara che la Giunta gli è favorevole. Più completo sembra, però, l'ordine del giorno Castaldi, Covacovich, Serra, per cui la Giunta ritiene di doverne raccomandare l'approvazione.

Rispondendo agli oratori intervenuti nella discussione, dichiara che la Giunta è favorevole, in linea di massima, alle proposte avanzate da Colia nei riguardi dell'Istituto delle Case popolari di Carbonia. L'Amministrazione regionale interverrà presso il Governo e presso l'azienda perchè, fatti salvi gli interessi della produzione mineraria, le abitazioni siano cedute a riscatto ai lavoratori. A Meloni e Marras, che avevano chiesto se il Ministero dell'industria e commercio avesse veramente richiesto il parere della Regione sul problema in discussione, precisa che una richiesta ufficiale non c'è stata, ma che il Sottosegretario all'industria ha ritenuto necessario che la Regione studiasse preventivamente la questione prima che essa fosse por-

tata all'esame del Consiglio dei Ministri, al quale, a termini dello Statuto sardo, sarà chiamato anche il Presidente della Giunta.

Meloni ha anche sottolineato che il problema non dovesse essere esaminato prescindendo dagli impegni di carattere internazionale dipendenti dal trattato carbo siderurgico. Or bene, il trattato consente delle deroghe, entro certi limiti, per porre le miniere del Sulcis in condizioni di affrontare la concorrenza dei Paesi non aderenti alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Lo stesso Meloni ha lamentato che in seno alla Comunità non sia rappresentata la Regione Sarda; ma esso dimentica che lo Statuto della Comunità stabilisce che l'assemblea sia formata unicamente da parlamentari nazionali. L'oratore stesso fa parte del Comitato consultivo, non come rappresentante della Regione, ma come esperto.

Rispondendo a Marras, l'oratore dichiara che gli otto miliardi ci sono stati e sono stati spesi. Una parte è servita per pagare i salari alle maestranze, ma è anche vero che i programmi per lo sviluppo delle attrezzature tecniche si stanno realizzando ed alcune miniere potrebbero già produrre secondo le previsioni, se non fossero vincolate dai tempi meno favorevoli cui è andata incontro la realizzazione dei grossi impianti esterni, come quelli portuali di Portovesme.

Comunica che ci sono stati contatti con tecnici ed economisti italiani e stranieri al fine dell'utilizzo nel settore chimico del carbone Sulcis; sia i tecnici che gli economisti si sono dichiarati ottimisti in proposito. Per quanto riguarda l'Ente Sardo di Elettricità, dichiara che tra breve il Consiglio sarà chiamato a prendere una decisione in materia.

Conclude invitando il Consiglio ad approvare l'ordine del giorno Castaldi - Covacovich - Serra.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'ordine del giorno delle Commissioni quinta e sesta:

« Le Commissioni quinta e sesta, riunite in ossequio all'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 dicembre 1952, col quale veniva ad esse affidato lo studio "completo" della situazione attuale del bacino carbonifero di Carbonia, fa presenti al Consiglio le opportune proposte. Costatato che nel corso dei suoi lavori è sopravvenuta la nomina di una Commissione ministeriale che dovrà riferire al Consiglio dei Ministri sul problema di Carbonia in relazione soprattutto: a) - all'assorbimento del carbone; b) - al valore economico dell'esercizio industriale; c) - alla sistemazione giuridico-amministrativa dell'azienda; ritenuto che sul problema debba essere sentita la Regione Sarda prima che venga affrontato e risolto dal Consiglio dei Ministri; ritenuto pertanto urgente dare agli organi del governo regionale le opportune direttive, in armonia ai superiori interessi isolani sul problema, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, riservando a un ulteriore corso dei propri lavori lo studio completo di esso, come è stato alle due Commissioni affidato, propone al Consiglio regionale l'approvazione del seguente ordine del giorno: " Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale, ed in ispecie l'onorevole Presidente della Regione e l'Assessore all'industria e commercio, a sostenere con la massima energia presso il Governo nazionale i seguenti principi: 1) - smobilitazione dell'A.Ca.I. e sua trasformazione in un Ente Nazionale Combustibili che comprenda, oltre ai combustibili solidi, anche quelli liquidi e gassosi e ne regoli gli usi e le destinazioni in un armonico piano nazionale, senza compromettere le sorti del carbone Sulcis e del complesso aziendale di Carbonia; 2) - costituzione della Carbosarda in Ente di diritto pubblico parastatale escludendo nel modo più reciso la sua trasformazione in società a carattere privatistico; 3) - eliminazione dalla Carbosarda di ogni altro organismo ad essa estraneo; 4) - proseguire in ogni caso le opere dirette al potenziamento tecnico produttivo dell'Azienda " ».

Dà lettura dell'ordine del giorno Castaldi - Covacovich - Serra:

« Il Consiglio regionale, preso in esame il problema del Sulcis e constatato: 1.) - che sono in corso di avanzata esecuzione le opere di ammodernamento, meccanizzazione e sviluppo delle miniere carbonifere del Sulcis, e seguito con ingentissimi contributi dello Stato allo scopo di portare la producibilità massima delle stesse ad una quota che si aggira intorno ai 2.700.000 tonnellate, opere che costituiscono un indubbio titolo di merito dello Stato; 2.) - che tanto in campo nazionale quanto internazionale è stata riconosciuta la necessità ed utilità di tali lavori e di tale sviluppo; ritenuto che, come già fu riconosciuto dal Parlamento e dal Governo, il problema di Carbonia è un problema nazionale di essenziale importanza, in quanto il carbone Sulcis rappresenta l'unica grande riserva di combustibile solido di cui oggi l'Italia possa disporre, riserva che già nei trascorsi periodi di emergenza è stata la salvezza dell'industria italiana ed è la sola su cui si possa contare con sicurezza in qualsiasi evenienza; che il carbone Sulcis è un ottimo carbone da vapore (per nulla inferiore ai similari polacchi, tedeschi e di altra provenienza), che potrebbe trovare integrale collocamento nell'interno della Nazione, tanto oggi quanto (e più) in un prossimo avvenire, dato l'andamento costantemente crescente della curva dei consumi in Italia ed in tutto il mondo; che solo spingendo al massimo la produzione e garantendo l'integrale collocamento del prodotto è possibile produrre il carbone ad un prezzo economico e risanare radicalmente l'azienda, come pure avere gli impianti e le maestranze pronte per qualsiasi difficoltà che rallenti lo afflusso dei combustibili esteri (provvedimenti politici, scioperi ecc.), invita la Giunta regionale a sostenere presso i parlamentari e presso il Governo Nazionale i seguenti principi: 1) - sollecita continuazione dei lavori in corso e, se possibile, acceleramento degli stessi; 2) - smobilitazione dell'A.Ca.I., o sua trasformazione in un Ente Nazionale Combustibili, che comprenda anche il metano ed il petrolio, onde le sue ingenti spese generali non vengano a gravare sul costo del carbone Sulcis, e sia assicurato il totale collocamento del prodotto; 3) - costituzione della Carbosarda in " Ente di diritto pubblico parastatale ", escludendo in modo assoluto ogni soluzione privatistica che sarebbe inadeguata e necessariamente destinata al fallimento o non potrebbe risolvere i gravi e difficili problemi connessi; 4) - eliminazione dalla medesima di ogni sovrastruttura, come le opere di bonifica

e le Ferrovie Meridionali Sarde, restando alla Società mineraria l'azienda agricola, anche allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori con opportuni turni di riposo o di lavoro agricolo senza declassamento saraliare; 3) - massimo sviluppo e incremento di ogni industria che possa aumentare il consumo *in loco* e altrove del carbone Sulcis, favorendo anche gli studi per nuove utilizzazioni anche chimiche; 6 - ritmo di lavoro corrispondente alla massima producibilità e collocamento integrale del prodotto in Italia o fuori, e occupazione integrale delle maestranze attuali; 7) - miglior tutela contro gli infortuni, e maggiore cura dell'igiene del lavoro; 8) - effettivo incremento delle scuole professionali minerarie per la qualificazione degli operai minatori e per la riabilitazione degli infortuni di miniera, e miglior assistenza di questi e delle loro famiglie; 9) - adeguamento della tabella delle malattie professionali alle nuove scoperte della scienza ed alle nuove esigenze sociali; 10) - messa a disposizione dei privati di aree da costruzione in proprietà privata e creazione di quartieri appositi a tale scopo con tutti i servizi con opportuni sussidi, premi di favore, acquisti a lunga rateazione ecc. a favore dei lavoratori o ex-lavoratori della Carbosarda, specie se riuniti in cooperative, anche mediante la costituzione di un apposito fondo regionale, senza pregiudizio degli obblighi di assistenza sociale dei datori di lavoro verso i dipendenti in servizio ».

Dà lettura dell'ordine del giorno Marras Luigi ed altri:

« Il Consiglio regionale, considerato che l'adesione del Governo italiano alla Comunità del carbone e dell'acciaio compromette seriamente le sorti e l'avvenire del bacino carbonifero del Sulcis; invita il Governo a ritirare la sua adesione dal trattato della Comunità carbo-siderurgica o quanto meno ad ottenere un notevole prolungamento dei termini previsti per il risanamento della Carbosarda; invita altresì il Governo ad includere nella rappresentanza italiana, in seno alla Comunità suddetta, uno o più rappresentanti della Regione Sarda ».

Dà, quindi, lettura dell'ordine del giorno Meloni:

« Il Consiglio regionale, presa in esame la situazione carbonifera sarda, constata la necessità di pervenire sollecitamente al riordinamento e potenziamento delle miniere di Carbonia, auspicando l'istituzione di un Ente nazionale che coordini tutte le attività dei combustibili solidi e liquidi con la eventuale

costituzione di una Cassa nazionale di compensazione; preso atto, con soddisfazione, che la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio si è impegnata a corrispondere, dal primo aprile, una quota notevole per le perdite di esercizio e che il previsto aumento di produttività delle miniere del Sulcis apporterà notevoli benefici contro la disoccupazione, accentuando una maggiore riqualificazione professionale e nuove possibilità di emigrazione; impegna la Giunta regionale a svolgere azione presso il Governo nazionale perchè: 1) le attuali gestioni dirette che fanno capo alla A.Ca.I. relative alle attività di bonifica vengano restituite alla competenza del Consorzio bonifica del Basso Sulcis; 2) le attività indirette che l'A.Ca.I. ha sulle F.M.S. abbiano termine; 3) che le attività edili varie vengano potenziate nel quadro delle provvidenze nazionali a favore dei lavoratori; indipendentemente dallo studio e dalle realizzazioni delle costruzioni di alloggi per lavoratori predisposti dall'alta autorità della Comunità europea; 4) che le sovvenzioni che il Governo italiano corrisponderà a sua volta per coprire il deficit di esercizio siano in relazione alle necessità complementari per il maggiore fabbisogno di materiali, di impianti, necessari per un definitivo completamento dei lavori in corso; 5) il beneficio transitorio accordato alle miniere Sulcis — per il paragrafo 25-27 del Trattato della Comunità europea — per permettere loro, in attesa del completamento delle attrezzature in corso, di usufruire dell'aiuto estero per la durata di anni due, venga esteso ad almeno cinque anni; venga prospettato alla Commissione d'inchiesta predisposta, in sede internazionale, per i salari e mano d'opera, il basso tenore di vita della mano d'opera impiegata nelle miniere carbonifere sarde e la conseguente necessità di un adeguamento di salari ».

CASTALDI (D.C.) chiede una breve sospensione della seduta per consentire la presentazione di un ordine del giorno concordato.

MARRAS LUIGI (P.C.I.) rileva che l'ordine del giorno Castaldi - Covacovich - Serra è stato distribuito anche in sede di intercommissione, ma che non se ne è potuto discutere perchè affronta problemi estranei a quello che è stato il tema della discussione. Alcuni punti possono essere senz'altro approvati, altri hanno invece bisogno di essere approfonditi. Ritiene, pertanto, che sia necessario sospendere la votazione per concordarlo o in

sede di intercommissione o per mezzo dei rappresentanti di Gruppo.

CASTALDI (D.C.) riconosce che l'ordine del giorno di cui è firmatario è stato stilato un po' affrettatamente nel timore che il Governo centrale prendesse delle decisioni sull'ordinamento generale e sulla struttura del nuovo ente e per mettere il Consiglio nella possibilità di esaminare la situazione di Carbonia prima della fine della legislatura. Se il Consiglio è d'accordo, si può sospendere la discussione per concordare un ordine del giorno.

PRESIDENTE sospende la discussione per dar modo ai componenti delle Commissioni di raggiungere un accordo.

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 21 ottobre 1952: « Norme di applicazione dell'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna », rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiara chiusa.

SERRA (D.C.), relatore, dopo aver ricordato che la legge che ritorna all'esame del Consiglio era stata approntata dopo il rinvio da parte del Governo di altra legge tendente alla ricostituzione dei Comuni soppressi durante il ventennio fascista, esamina i motivi di rinvio della presente legge.

Precisa la distinzione tra « referendum » e « consultazione », e questo perchè negli emendamenti annunciati si parla ancora di referendum. Il referendum riguarda le consultazioni di carattere nazionale vincolanti, mentre le consultazioni previste dallo Statuto sardo ai fini della presente legge non sono vincolanti per il Consiglio. Occorre, pertanto, che non di referendum si parli, ma di consultazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, dopo aver affermato che il cambiamento di denominazione, a rigore, non avrebbe bisogno della consultazione popolare, riconosce che formalmente, ed anche, sostanzialmente, il rilievo del Governo è fondato, perchè l'articolo 45 dello Statuto parla sempre di « sentite le popolazioni interessate ». Circa l'autenticazione delle firme degli elettori, quando si tratta di iniziativa popolare, la Com-

missione ha giustamente proposto che, oltre il pubblico notaio, vi possa provvedere anche il Sindaco del Comune interessato per la penuria di notai nei Comuni della Sardegna.

Per quanto riguarda i rilievi mossi all'articolo 4, ricorda che il Consiglio aveva ritenuto opportuno recepire l'articolo 66 delle Norme di attuazione dello Statuto del Trentino-Alto Adige sullo stesso argomento, ammettendo però la possibilità che il Consiglio deliberasse — a maggioranza assoluta dei suoi componenti — che alla consultazione partecipassero soltanto gli elettori della frazione che intendesse separarsi. I rilievi ammettono il ricorso a questa consultazione quando essa venga richiesta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e la proposta sia approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri ad esso assegnati. Se proprio si vuol evitare il ricorso alla Corte Costituzionale, si potrebbe accedere alla richiesta del Governo, tanto più che il risultato della consultazione non può vincolare il Consiglio regionale.

I rilievi all'articolo 8 sono molto più importanti, in quanto questo articolo prevedeva il ricorso da parte degli elettori — in caso di riscontrata irregolarità — alla Corte d'Appello di Cagliari. Il Governo ritiene che la materia è sottratta alla competenza normativa delle Regioni e la tutela degli interessi legittimi è affidata non alla magistratura ordinaria, ma ad organi di giustizia amministrativa. La Commissione ha ritenuto di modificare l'articolo ammettendo il ricorso alla Giunta regionale, ma, secondo l'oratore, è più prudente sopprimere l'articolo 8 e lasciare che la materia venga disciplinata dall'articolo 9, che rimanda alla legge relativa all'elezione dei Consigli comunali.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.) dichiara che il Gruppo comunista è favorevole alla riapprovazione della legge con le modifiche apportate dalla Commissione. Nonostante la violazione da parte del Governo dell'articolo 33 dello Statuto, il quale prevede la possibilità del rinvio solo nel caso che la legge ecceda le competenze della Regione o contrasti con gli interessi nazionali, la riapprovazione si impone sia perchè le modifiche non incidono sulla sostanza della legge e sia per la necessità di rendere operante una legge tanto importante per i Comuni dell'Isola.

Conclude dichiarando di riservarsi di in-

tervenire sulle ulteriori proposte di modifiche presentate dalla Giunta.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Agli effetti dell'art. 45 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, quando si tratti di ricostituzione e di istituzione di nuovi Comuni ovvero di modifica di circoscrizioni o di denominazioni, le popolazioni sono sentite mediante consultazione diretta secondo il procedimento stabilito dalla presente legge.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

L'iniziativa per il procedimento di cui all'art. 1, oltre che dalla Giunta o dai singoli consiglieri regionali, può essere presa mediante deliberazione consiliare del Comune o di uno dei Comuni interessati, ovvero mediante istanza di almeno un quinto degli elettori, residenti nella frazione o territorio che si chiede di erigere in Comune autonomo o di trasferire ad altra circoscrizione comunale, iscritti nelle liste elettorali comunali.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Azzena - Covacivich:

« Aggiungere alla fine: " Quando l'istanza è avanzata dagli elettori, la loro firma deve essere autenticata da pubblico notaio " ».

PRESIDENTE domanda ai presentatori dell'emendamento se siano favorevoli per la aggiunta dell'autenticazione delle firme anche da parte del Sindaco.

AZZENA (D.C.) si dichiara favorevole.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Mette in votazione l'emendamento con la aggiunta: « o del Sindaco del Comune interessato ».

(E' approvato).

Art. 3

L'Assessore regionale agli interni, in base all'iniziativa di cui all'articolo precedente, provvede all'istruttoria necessaria, accertando:

- a) i motivi generali dell'iniziativa stessa;
- b) la situazione amministrativo - finanziaria del territorio oggetto della proposta modifica, in rapporto a quella dei Comuni interessati.

Lo stesso Assessore, espletati gli accertamenti di cui sopra, richiede:

a) ai Comuni interessati che non abbiano già preso la iniziativa ai sensi dell'articolo 2, le deliberazioni consiliari con motivato parere circa la proposta modifica;

b) alla competente Amministrazione provinciale la deliberazione come alla lettera precedente.

L'Assessore deve riferire al Consiglio entro trenta giorni dalla richiesta.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

Il Consiglio regionale, qualora il mutamento di circoscrizioni venga richiesto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta o comunque questo si esprima con la medesima, può deliberare con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, che alle consultazioni partecipino soltanto gli elettori della frazione o territorio che abbia richiesto l'erezione in Comune autonomo od il trasferimento ad altra circoscrizione comunale.

Non si fa luogo a consultazione quando il Consiglio regionale, in base agli atti d'istruttoria, ritenga che la richiesta di erezione in Comune autonomo non possa comunque essere accolta perchè vi osti la situazione dei luoghi o perchè i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere alle necessità della loro vita autonoma.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento sostitutivo Azzena - Covacivich:

« Qualora i Consigli comunali dei Comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a Comune autonomo e di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro Comune.

Il Consiglio regionale può non far luogo al referendum se, in base agli atti di istruttoria, ritenga che la domanda di erezione a Comune autonomo di una frazione non possa essere comunque accordata, perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

Può egualmente prescindere dal referendum, quando ricorrano i requisiti di cui al 1.º comma, in caso di proposta di cambiamento di denominazione del Comune ».

D'ANGELO (P.N.M.) si dichiara contrario all'accoglimento del suggerimento del Governo per quanto riguarda la maggioranza qualificata dei tre quarti dei consiglieri quando si delibera di limitare la consultazione agli elettori della frazione. Tale maggioranza può giustificarsi nel Trentino - Alto Adige per la sua particolare situazione etnica, ma per la Sardegna non è comprensibile, e rischierebbe di rendere inoperante questa forma di consultazione.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.) si associa a quanto affermato da D'Angelo. Quando venne discussa la legge nell'ottobre del 1952, il Consiglio ritenne che la maggioranza dei tre quarti fosse eccessiva e decise per la maggioranza assoluta. Non esistono ragioni plausibili per cui oggi si debba cambiar parere.

Si dichiara poi contrario a sostituire la parola « referendum » con « consultazione popolare » in quanto l'articolo 43 per le modifiche delle circoscrizioni e delle funzioni provinciali stabilisce che le popolazioni interessate debbano essere sentite col referendum.

GARDU (D.C.) dichiara che le argomentazioni di D'Angelo e Sotgiu Girolamo lo trovano sostanzialmente d'accordo, in quanto era stato proprio lui a proporre che la maggioranza dei consiglieri fosse ridotta da 45 a 31.

D'altra parte, pensa che si possa accogliere il rilievo del Governo perchè esso non pregiudica nulla, essendo il Consiglio, qualora la consultazione si dovesse estendere a tutti gli elettori del Comune, non vincolato al risultato della consultazione stessa.

Sulla questione « referendum » o « consultazione popolare » è per quest'ultima espressione, perchè se si parla di referendum il Consiglio non potrebbe che prendere atto del risultato, mentre se si parla di consultazione il Consiglio rimarrebbe libero di decidere in un senso o nell'altro.

SERRA (D.C.), relatore, pur dichiarando di apprezzare i motivi espressi da D'Angelo, ritiene che la norma costituzionale contenuta nell'articolo 43, che stabilisce che debbano essere sentite le popolazioni interessate, non possa essere superata da una maggioranza semplice e che occorra invece una maggioranza qualificata. Comunque, si rimette alla volontà del Consiglio.

D'ANGELO (P.N.M.) ribadisce il suo pensiero affermando che molto spesso è già difficile raggiungere in Consiglio una maggioranza relativa.

AZZENA (D.C.) afferma che l'articolo 45 dello Statuto stabilisce che la consultazione debba avvenire in tutto il territorio del Comune. L'articolo 4 della legge ammette una deroga a questo disposto e limita la consultazione alla sola frazione a condizione che essa venga richiesta a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale e venga decisa dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnatigli. Le preoccupazioni di D'Angelo gli sembrano eccessive, perchè molto spesso il Consiglio regionale si è trovato ad esprimere il suo voto con 45 e più votanti. D'altra parte, esso ha sempre la possibilità di esaminare tutti gli atti della consultazione e può prendere le sue decisioni in piena libertà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.) ribadisce che la legge rischia di rimanere inoperante se si decide per la maggioranza dei tre quarti, tanto più che bisogna fare i conti con interessi politici locali che si oppongono all'autonomia delle frazioni. Se poi il Governo dovesse rinviare ancora la legge, rimane la possibilità di adire finalmente la Corte Costituzionale.

I LEGISLATURA

CCCLXXVIII SEDUTA

27 MARZO 1953

AZZENA (D.C.) riconosce la fondatezza dei rilievi del Governo ed afferma che, se ci si preoccupa veramente delle sorti delle amministrazioni comunali, la questione della maggioranza in Consiglio passerebbe in seconda linea.

STARA (D.C.), *Assessore agli interni*, riconosce la fondatezza degli argomenti portati pro e contro la maggioranza qualificata. Comunque, questa maggioranza la si può sempre raggiungere attraverso un'ampia discussione dalla quale scaturirà la soluzione migliore. Invita D'Angelo e Girolamo Sotgiu a non insistere nelle loro riserve.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Azzena - Covacivich con l'intesa che al posto di «referendum» si dica «consultazione popolare».

(E' approvato).

Art. 5

Esaurite le formalità di cui agli articoli precedenti, la data della consultazione — quando vi si debba procedere — viene fissata dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi almeno trenta giorni prima della data stessa.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

La consultazione ha luogo con voto libero e segreto degli elettori iscritti nelle liste del Comune o dei Comuni interessati, o — ricorrendo il caso dell'art. 4 — nelle liste sezionali delle frazioni.

Il voto viene espresso su schede fornite dalla Regione, dinanzi ad una Commissione di tre membri nominati, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dalla prima Presidenza della Corte d'Appello di Cagliari, che provvede anche alla designazione di un funzionario di cancelleria quale segretario della Commissione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori; la

maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Ricorda che l'articolo 8 è stato soppresso dalla Commissione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Azzena - Covacivich:

«Art. 8 - Per qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esercizio della consultazione ogni elettore ha il diritto di reclamare. Il reclamo, in carta libera, può essere presentato alla Commissione durante le operazioni di sua competenza o entro 24 ore dalla chiusura di esse alla Giunta regionale. Questa, entro 4 giorni da quello in cui la consultazione stessa è stata effettuata, decide sui reclami con decreto del suo Presidente.

Il risultato della sezione viene proclamato dal Presidente della Commissione e viene partecipato al Sindaco del Comune per la pubblicazione all'albo comunale.

Il risultato della consultazione, con una relazione della Giunta regionale, viene sottoposto al Consiglio regionale per il relativo provvedimento di legge».

AZZENA (D.C.) si dichiara favorevole alla soppressione dei primi due commi del suo emendamento, ma ritiene necessario il mantenimento dell'ultimo comma.

SERRA (D.C.), *relatore*, si dichiara favorevole al mantenimento del terzo comma.

PRESIDENTE chiede se non sia il caso di aggiungere il terzo comma all'articolo 9.

SERRA (D.C.), *relatore*, rileva che l'articolo 9 tratta della materia non contemplata dall'articolo 8.

CONTU (P.S.d'A.) aderisce alla soppressione della prima parte dell'emendamento. Richiama l'attenzione del Consiglio sulla natura del rilievo governativo, secondo il quale una legge regionale non potrebbe richiamarsi alla competenza ed alla funzionalità degli organi giurisdizionali. Il richiamo si impone perchè tra poco il Consiglio dovrà discutere la legge sul referendum organizzato in funzione della giurisdizione della Corte d'Appello. Ritiene che nella presente legge si debba-

no, sì, sopprimere i primi due commi dell'articolo 8, per ragioni pratiche, senza peraltro aderire al contenuto del rilievo.

D'ANGELO (P.N.M.) dichiara di essere favorevole alla possibilità di ricorso al Consiglio regionale.

SERRA (D.C.), *relatore*, mette in rilievo come nella materia elettorale si distinguano due diritti: quello della persona ad essere eletta e quello relativo al rispetto degli interessi legittimi. Qualsiasi elettore, quando si vede leso nei suoi diritti, può ricorrere contro il risultato dell'elezione. Gli articoli 74 e 75 del testo unico della legge elettorale comunale e provinciale trattano degli interessi legittimi. Mentre tutto ciò che riguarda il diritto della persona ad essere eletta è di competenza prima del Consiglio comunale e poi della Giunta provinciale amministrativa e della Corte, in ultima analisi, la materia che riguarda l'operazione elettorale è di piena competenza dell'autorità giurisdizionale amministrativa.

Dichiara, pertanto, di essere favorevole alla proposta di Contu di sopprimere i primi due commi senza aderire ai rilievi del Governo, in modo che, se si dovesse verificare qualche caso non regolato dalle leggi dello Stato, si possa essere in grado di invocare l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria. E' anche favorevole all'approvazione dell'ultimo comma dell'emendamento Azzena - Covacivich.

D'ANGELO (P.N.M.) propone un emendamento, di cui dà lettura: « Per qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esercizio della consultazione, ogni elettore potrà far pervenire il reclamo entro dieci giorni dall'esaurimento delle operazioni al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Il Consiglio regionale potrà, ove lo ritenga necessario, deliberare a maggioranza assoluta la rinnovazione della consultazione ».

PAZZAGLIA (M.S.I.) afferma che il Consiglio regionale ha sempre la facoltà di far ripetere la consultazione.

SERRA (D.C.), *relatore*, si dichiara contrario all'emendamento proposto da D'Angelo.

PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell'emendamento D'Angelo.

(Non è approvata).

Mette in votazione la seconda parte dello emendamento D'Angelo.

(E' approvata).

Mette in votazione i primi due commi dell'emendamento Azzena - Covacivich.

(Non sono approvati).

Mette in votazione il terzo comma dell'emendamento Azzena - Covacivich.

(E' approvato).

Art. 9

Per quanto non prescritto nella presente legge si applicano le norme sulle elezioni dei Consigli comunali.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 10

Le spese per l'esecuzione della presente legge fanno carico al cap. 43 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale: « Norme di applicazione dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

I LEGISLATURA

CCCLXXVIII SEDUTA

27 MARZO 1953

presenti e votanti 33
maggioranza 17
favorevoli 33

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Colia - Contu - Corda - Corona Loddo Claudia - Covacovich - D'Angelo - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Ibba - Lai Aldo - Lay Giovanni - Marras Luigi - Masia - Melis - Meloni - Pasolini - Pazzaglia - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Torrente).

Progetto di legge: « Assegnazione alla categoria superiore del personale avventizio regionale che abbia conseguito il relativo titolo di studio ».
(167)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.) fa presente che il progetto di legge non risulta all'ordine del giorno.

(La discussione viene rinviata)

Per lo svolgimento di interrogazioni.

MELIS (P.S.d'A.) sollecita lo svolgimento di una sua interrogazione urgente sul premio in deroga al personale dipendente dal Consiglio, il quale sembra abbia dichiarato lo stato di agitazione. Chiede che, nel frattempo, sia assicurata la concessione del premio onde evitare il grave pregiudizio per il regolare svolgimento dei lavori in questa fine della legislatura.

BROTZU (D.C.), Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, assicura che martedì prossimo o il Presidente della Giunta o lo Assessore alle finanze risponderanno all'interrogazione.

CONTU (P.S.d'A.) sollecita la risposta ad una sua interrogazione sulla sospensione dei lavori del preventorio regionale di Arzana ed all'interrogazione delle sinistre sul mancato pagamento dei salari agli operai della miniera « Corongiu » di Seui.

PRESIDENTE assicura che martedì la Giunta risponderà anche a queste interrogazioni.

La seduta è tolta alle ore 20 e 45.